

- Sono poi previste una serie di misure relative al finanziamento a favore di singoli enti ed istituzioni, quali lo stanziamento di un **contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020, in favore dell'Unione Italiana Ciechi** (comma 367), la previsione, **a favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS** della spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 368), la previsione di un **contributo** di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell'**Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)** (comma 515), la previsione (comma 455) di un **contributo di 250mila euro** per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dell'ENS (Ente Nazionale Sordi).

Finanziamenti a favore di enti diversi

PREVIDENZA

In **materia previdenziale** si segnalano, in particolare, la proroga di due istituti che consentono, a **determinate condizioni, un accesso anticipato al trattamento pensionistico (Opzione donna) e la corresponsione di un'indennità fino al conseguimento dei requisiti pensionistici (Ape sociale)**, nonché la modifica della disciplina transitoria in materia di **perequazione automatica** (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021.

Viene **prorogata a tutto il 2020** la sperimentazione della cosiddetta **APE sociale**, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con un'età anagrafica **minima di 63 anni** e che si trovino in particolari condizioni. Inoltre, si prevede che **le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020**. Pertanto, sono conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente in presenza di risorse finanziarie **(comma 473)**.

Ape sociale

In merito all'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. **opzione donna**), ne viene estesa la **possibilità di fruizione** alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti **entro il 31 dicembre 2019**, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto. Conseguentemente, **viene posticipata al 29 febbraio 2020** (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico **(comma 476)**.

Opzione donna

Viene modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2019, a 6.669,13 euro), anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte) **(comma 477)**.

Perequazione dei trattamenti pensionistici

Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria, pari:

- al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
- al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
- al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
- al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;
- al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.

Viene, inoltre, introdotta, a decorrere **dal 2022, una nuova disciplina a regime in materia di perequazione** (in sostituzione di quella posta dall'art. 69, c. 1, della L. 388/2000) con riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo (**comma 478**).

La suddetta perequazione sarà applicata:

- nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime);
- nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388).

Si prevede la **ricostituzione di due Commissioni tecniche**, una per lo studio della **gravosità delle occupazioni** e l'altra per l'analisi della **spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale**, i cui lavori dovranno concludersi entro il **31 dicembre 2020 (commi 474 e 475)**.

Ulteriori
disposizioni

Vengono riaperti i termini per l'iscrizione facoltativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP", nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che siano iscritti ad enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale, che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (**commi 483-485**).

Prestazioni
creditizie e
sociali

Si incrementano i limiti di spesa attualmente previsti per sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Si autorizza, inoltre, la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro i piani di ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale in data successiva al 31 dicembre 2019, specificando che in tali piani sia indicata la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti (anziché di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti come attualmente previsto): a) di giovani di età non superiore a 35 anni; b) di giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale; c) di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli art. 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Pensionamento
anticipato
giornalisti e
poligrafici
dipendenti
aziende in crisi

In deroga alla disciplina vigente, si dispone che per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi (**commi 498-500**).

I **soggetti di diritto privato** che gestiscono **forme di previdenza ed assistenza obbligatorie** vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 72, che detta norme per la **razionalizzazione** e la **riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni**. Il medesimo comma conferma l'operatività della previsione che esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dal 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale (norme previste invece per i soggetti, tra cui i suddetti enti previdenziali, inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato redatto dall'ISTAT) (**comma 601**).